

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri

Il Protocollo Cantieri del 24/04 contiene le specificazioni relative agli adempimenti da osservare nei cantieri edili e costituisce una specificazione del “*Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro*”.

Si precisa che tale Protocollo, allegato al Dpcm 26/04/2020, ne costituisce parte integrante e quindi avrà valore di cogenza, per quanto riguarda le disposizioni ivi contenute, **a far data dal 4 maggio 2020**. Si precisa altresì che il Protocollo più generale relativo a tutti gli ambienti di lavoro, al quale quello oggi pubblicato rinvia, dispone che **la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Affinché l'attività possa riprendere è, quindi, necessario attenersi a quanto prescritto, come qui di seguito evidenziato.

Di seguito una sintesi degli aspetti riguardanti il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza contenuti nel Protocollo:

pag.2 - Il **coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori**, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i **coordinatori per la sicurezza**, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

(...)

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

pag.5 - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

pag.6 - il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il **coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

(...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al

riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

pag.7 - Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

(...)

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

pag.9 – *(in riferimento a varie ipotesi di sospensione dei lavori)*

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal **coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori** che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.